




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARENGHI | ENZO MARIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE SIMONE | GIOVANNI BATTISTA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PUOPOLO | LIBERATO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 226/13
depositato il 21/02/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2012 00076895 52 TRIB.LOCALI 2012
contro: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA

proposto dal ricorrente:

C.I.P.A. HOTEL SPA
VIA FORESTA S BARBARA N 8 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Prizio Gerardo Aiberia

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 226/13

UDIENZA DEL

07/02/2014

ore 11:00

SENTENZA

N°

366/3/15

PRONUNCIATA IL:

07-02-14

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

08-05-15

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Prizio Gerardo Aiberia

Svolgimento del processo

Fatto.

(21.2.13) 

Con ricorso del ~~2.12~~ 2013, il ricorrente impugnava l'atto sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento.

Pur in difetto di specifica rubricazione di motivi, sostanzialmente eccepiva la non debenza della somma in difetto di presupposti. Lamentava la mancanza di motivazione della cartella.

Con controdeduzioni del 7.10.13 si costituiva il resistente Consorzio di Bonifica che ribadiva la legittimità del proprio operato, eccepiva la inammissibilità del ricorso e concludeva per, altre ragioni, per il rigetto.

All'udienza del 7.02.2014 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Diritto

Preliminarmente il Collegio rileva la nullità della cartella impugnata per inesistenza della relata di notificazione. Trattasi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche di ufficio in ogni fase, stato e grado, a prescindere dalla avvenuta impugnazione da parte del destinatario. Ed invero la cartella impugnata è priva della relata di notificazione sicchè è assolutamente impossibile risalire al soggetto notificante ed al suo relativo status a tanto legittimante. Sul punto vi è costante giurisprudenza di merito e legittimità.

Pur assumendo tale nullità carattere assolutamente assorbente rispetto ad ogni censura mossa in ricorso, il Collegio ritiene, in conformità dei più recenti principi della S.C. di dover brevemente valutare anche il merito dell'impugnazione.

Il ricorrente ha impugnato l'atto con il quale il Consorzio di Bonifica dell'Ufita gli chiedeva il versamento di contributi consortili per attività operative del Consorzio e per spese amministrative.

A parte la genericità della "motivazione", come sostenuto dallo stesso ricorrente, non vi è stata alcuna attività del consorzio cosicché, di fatto, i fondi asseritamente ricompresi nella perimetrazione del comprensorio non ricevono alcun beneficio. La Commissione condivide l'orientamento giurisprudenziale della S.C., peraltro citato anche in ricorso, secondo il quale in assenza di benefici concreti i contributi consortili non sono dovuti.

Dalla produzione documentale del resistente non emergono prove relative ad attività a vantaggio dei fondi se non il semplice inserimento nel perimetro comprensoriale. Non vi è, inoltre, alcun elemento che consente di verificare se tale inserimento è avvenuto su richiesta del proprietario.

Ma vi è di più. Il ricorrente evidenzia come per l'esercizio della sua attività economica non fruisce dei servizi del consorzio atteso che non vi è alcuna utilizzazione dei canali consortili utilizzando, per contro, vasche e pozzi drenanti per lo scarico delle acque, siti in lotti di esclusiva proprietà.

Per tutto quanto sopra l'atto impugnato va annullato.


Quanto al governo delle spese, per la non complessità della fattispecie ed in parte per il controverso orientamento interpretativo, la Commissione ritiene di compensarle integralmente tra le parti
P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Compensa le
spese.

Avellino, li 7.2.14

IL GIUDICE ESTENSORE
Avv. GIOVANNI BATTISTA DE SIMONE

IL PRESIDENTE
PROF. AVV. ENZO MARIA MARENGHI





COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI AVELLINO

VIA CARLO GESUALDO 1
83100 AVELLINO
Tel. 0693837612
Sezione n.3

Spett.le
C.I.P.A. HOTEL SPA
in persona del legale rappr.pro tempore
c/o CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N.1
83031 ARIANO IRPINO (AV)
Inviata all'indirizzo Pec: STUDIOCASTELLANO@CGN.LEGALMAIL.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art 37 del D.LGS del 31/12/1992 n.546 si comunica
che in relazione al ricorso n. 226/13 contro CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA
(per CARTELLA DI PAGAMENTO N.012 2012 00076895 52 Imposta:TRIB.LOCALI 2012)
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA

in data 07/02/2014 presso la sezione n. 03 di questa Commissione è stata emessa
la sentenza N. 366/03/15 depositata il 08/05/2015 con il seguente

DISPOSITIVO

ACCOGLIE IL RICORSO. ANNULLA L'ATTO IMPUGNATO. COMPENSA LE SPESE.

AVELLINO 12/05/2015

Per la Commissione Tributaria
GERARDO ALBERTO PRIZIO

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).